



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903670
del 05/09/2019**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Paolo Montobbio

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 17/09/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3602 del 17/09/2019

**Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa con D. D. R. U. 1743 del 28/04/2017 modificata con D. D. R. U. 2295 del 06/06/2018 e 3247 del 10/08/2018 ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Societa' : Buzzi Unicem S. p. A. CF 00930290044
Indirizzo dello stabilimento: Via per S. Angelo Romano, 14, 00012 Guidonia Montecelio (Roma). Sede legale: Via Luigi Buzzi, 6, 15033 Casale Monferrato (Alessandria)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa CAMUCCIO Paola

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Paolo Montobbio;

Premesso che

con D.D. R.U. 1743 del 28/04/2017 la società Buzzi Unicem S.p.A. CF 00930290044 sede legale: Via Luigi Buzzi, 6, 15033 Casale Monferrato (Alessandria) (di seguito “Società”) è stata autorizzata per lo stabilimento sito in Via per S. Angelo Romano, 14, 00012 Guidonia Montecelio (Roma), all’esercizio dell’attività IPPC: codice 3.1 a) Industria dei prodotti minerali, produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio, produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno, a seguito di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/06;

con D.D. R.U. 2295 del 06/06/2018 sono state autorizzate una serie di modifiche non sostanziali relative alle emissioni poco significative, alle aree verdi e allo stoccaggio dei rifiuti;

con D.D. R.U. 3247 del 10/08/2018 si è concluso il procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, condotto limitatamente al comparto emissioni in atmosfera e specificatamente per il limite del parametro SO₂;

Visti:

- la direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) che stabilisce le norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento provenienti da attività industriali;

- le Parti III, IV, V e il Titolo III – bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento all’art. 29-nonies;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 che dispone le “modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n° 59 e il successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 58 del 6 marzo 2017, in particolare, l’art. 10 comma 3;

- le circolari del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 e prot. n. 0012422/GAB del 17/06/2015;

- la Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali del 9 aprile 2013;

- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 23/11/2018;

- il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009;

- la circolare 2 AMB/2007 della Regione Lombardia;

- la Deliberazione della Regione Toscana n° 885 del 18 ottobre 2010 (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 27/10/2010);
- il D.G.R. 2 febbraio 2012 n. IX/2970 della Regione Lombardia;
- il D.G.R. 5 aprile 2011 n. 648 della Regione Puglia;
- la nota Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia Romagna del 1° agosto 2008 PG n. 187404;
- il D.G.R. 5 ottobre 2009 n. 1547 della Regione Marche;
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/1990 aggiornata dal D. Lgs. 127 del 30/06/2016;
- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" che, al comma 3 dell'art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma.";

Preso atto che,

con nota al ns prot. 57043 del 04/04/2019 la società ha avanzato le seguenti richieste di modifica:

1. gestione Matrix: spostamento punto di emissione E65 e stoccaggio presso DMP2 e DMP4;
2. nuova configurazione del deposito temporaneo DT9;
3. modifica autocontrolli sulle acque di scarico al punto SM1;

con nota ns prot. 68459 del 30/04/2019 la società ha trasmesso la ricevuta del versamento delle spese di istruttoria prevista per le modifiche non sostanziali;

Considerato che

le modifiche proposte dalla Società consistevano in:

modifica n° 1: realizzazione di due aree di stoccaggio del materiale denominato "Matrix", presso il deposito coperto e pavimentato DMP2 e nella tramoggia n° 6 del deposito coperto DMP4, al fine di ottimizzare i flussi di approvvigionamento del Matrix e spostamento del punto di emissione E65 autorizzato in AIA, a depolvero della bilancia di estrazione della tramoggia n° 6, al fine di

migliorare l'ambiente di lavoro del personale presente;

modifica n° 2: attribuzione ai materiali di rifiuto alloggiati nei 2 cassoni presenti nel deposito temporaneo coperto e pavimentato DT9, presso il reparto insacco, del codice EER 15.01.10* (Imballaggi contaminati da sostanze pericolose), in sostituzione dei codici attribuiti precedentemente (15.01.01 e 15.01.06) al fine di migliorare la gestione dei rifiuti prodotti presso il reparto insacco e ridurre la movimentazione all'interno dello stabilimento;

modifica n° 3: eliminazione dell'autocontrollo al pozzetto p.SM1 per le sole acque di scarico del lavaggio automezzi, fermo restando il controllo delle acque di scarico provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;

Viste:

- la nota ns prot. 81706 del 24/05/2019 con cui sono stati richiesti alla Società alcuni chiarimenti in merito alle modifiche n° 1 e 3, richiedendo al contempo ad Arpa Lazio, al di fuori degli obblighi imposti dall'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs 152/2006, un riscontro in merito alla modifica n° 3 in quanto relativa alle modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto che costituiscono lo stesso oggetto del lavoro di verifica dell'Arpa Lazio sull'impianto;

- la nota al ns prot. 93580 del 14/06/2019 con cui la società ha chiarito che la modifica n° 1 consiste nell'installazione di un nuovo punto di emissione denominato E84 "Bilancia n.6" e nella contemporanea dismissione del punto di emissione denominato E65 "Pallettizzatrice 1 OCME" a servizio di una linea di insaccaggio non più esercita e ha trasmesso integrazioni relative alla modifica n° 3;

- la nota al ns prot. 100994 del 28/06/2019 con cui Arpa Lazio ha evidenziato che *"dalla lettura della nota della Città metropolitana del 24 maggio 2019 non risulta evidente, in quanto non espressamente precisato, se l'Autorità competente abbia rilevato che la modifica progettata dalla Ditta, che pur prevede, in relazione ad esempio alla "gestione del materiale Matrix", l'attivazione di un punto di emissione in atmosfera ulteriore rispetto a quanto autorizzato (in ragione della specifica attività associata al camino, altezza dal suolo, sezione e portata) sia sostanziale ai sensi dell'art 5, comma 1, lettera 1-bis) DLgs 152/06", rammentando che "in materia di AIA il parere di competenza dell'Agenzia viene reso in Conferenza dei servizi, sulla base dell'art.29-quater comma 6 del D. Lgs. 152/06, convocata ai sensi degli artt.14 e 14-ter della L.241/1990, alla quale peraltro occorre invitare le Amministrazioni competenti in materia ambientale, ai fini del rilascio di autorizzazione integrata ambientale. Al contempo, nei casi di modifica non sostanziale, dalla lettura della citata normativa non si rinviene alcun adempimento posto espressamente dal legislatore in capo alle Agenzia regionali"*;

- la nota ns prot. 117793 del 31/07/2019 con cui è stato richiesto alla società di verificare la correttezza dei calcoli forniti relativi al flusso di massa ante e post modifica n° 1, tenendo conto delle dichiarazioni presentate nelle pertinenti schede B relative a altezza dal suolo, sezione e portata dei camini coinvolti;

- le note al ns prot. 119664 del 02/08/2019 e 121282 del 06/08/2019 con cui la società ha trasmesso i calcoli verificati relativi al flusso di massa ante e post modifica n° 1 e ha comunicato di aver rilevato l'errata corrette della concentrazione limite del punto di emissione E84;

Esaminati in maniera approfondita:

gli elaborati trasmessi dalla società ed elencati a seguire:

- istanza di modifica al ns prot. 57043 del 04/04/2019 e relativi allegati (schede B 1-17, schede C 1-5, allegati C.6 e C.7, planimetrie C.11, B.20 e B.22bis);
- nota al ns prot. 93580 del 14/06/2019 e relativi allegati (schede C 1-5, allegati C.6 e C.7, planimetria B.20, scheda di sicurezza del Matrix, tabelle riassuntive dei risultati delle analisi allo scarico SM1);
- nota al ns prot. 119664 del 02/08/2019 e relativo allegato C.6;
- nota al ns prot. 121282 del 06/08/2019 e relativo allegato C.6;

Considerato che

- il comma 1 dell'art.29-nonies del D.lgs.152/06, dispone testualmente: *“il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;
- l'art. 5, c.1, lettera l-bis del D.lgs. 152/2006 stabilisce cosa si intenda per modifica sostanziale di un impianto, ovvero: *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente ((o sulla salute umana)). In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*;

Preso atto

che la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di installazioni sottoposte a regime di AIA, ma che è possibile fare riferimento alle numerose normative regionali, citate in premessa, le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica e indicano, in maniera pressoché omogenea, come individuare le modifiche sostanziali, le modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento delle autorizzazioni e le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;

Ritenuto che,

la modifica n° 1 sia da ritenersi non sostanziale in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale e, secondo i citati regolamenti regionali, ricade nell'ambito delle modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione; in particolare la proposta comporta un guadagno ambientale in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera in quanto il punto di emissione E65 “Pallettizzatrice 1 OCME” è autorizzato per una portata di 5000 Nm³/h, una durata di funzionamento di 6 ore e un limite massimo di polveri di 10 mg/Nm³ con un'emissione massima giornaliera di $(0,01 \times 6 \times 5000) = 300$ g di polveri al giorno, mentre per il nuovo punto di emissione E84 “Bilancia n.6” l'emissione massima giornaliera di

polvere sarebbe di $(0,005 \times 15 \times 3000) = 225$ g, considerata una portata di 3000 Nm³/h, una durata di funzionamento di 15 ore e un limite massimo di polveri di 5 mg/Nm³;

Viste inoltre:

- la nota ns prot. 81706 del 24/05/2019 con cui si è preso atto della modifica n° 2, considerato che la responsabilità di classificazione ed attribuzione del corretto codice ai rifiuti è posta a carico del produttore;

- la nota ns prot. 124159 del 14/08/2019 con cui è stato comunicato alla società di non poter accogliere la richiesta di modifica n° 3 in quanto il lavaggio degli automezzi non implica solamente la dissoluzione di schizzi e residui di terra dalle superfici più esposte, ma anche la rimozione di residui metallici e di altra natura, di lubrificanti e comunque di parti solide e particelle in sospensione che si originano dal funzionamento dei mezzi a motore e di ritenere, pertanto, degno di attenzione il controllo dello scarico del lavaggio automezzi;

Ritenuto necessario

relativamente alla modifica 1:

- aggiornare l'Allegato Tecnico nei seguenti punti:
 - a. prescrizione n° 37 con l'eliminazione nel quadro emissivo autorizzato del rigo relativo al punto di emissione E65 e l'inserimento di quello relativo al punto di emissione E84;
 - b. inserimento della prescrizione n° 58bis relativa alla messa in esercizio e a regime del nuovo punto di emissione E84: *“relativamente al punto di emissione E84 “Bilancia n.6”, il Gestore dovrà comunicare quanto segue alla Città metropolitana e all'Arpa Lazio:”*

Realizzazione impianto	Entro 15 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, un cronoprogramma indicante l'inizio e il termine dei lavori(1)
Messa in esercizio	Con un anticipo di 15 giorni la data di messa in esercizio dell'impianto
Messa a regime	Entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data fissata per la messa a regime dell'impianto stesso; inoltre il Gestore, entro il successivo mese, deve comunicare ai medesimi enti i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla messa a regime, con un numero di campionamenti pari a tre

(1) indicare anche le tempistiche per la realizzazione dello stoccaggio presso DMP2 e DMP4.

- aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) nei seguenti punti:
 - a. aggiunta nella colonna denominata “Ubicazione e stoccaggio” della tabella C.1 – Consumo materie prime ed ausiliarie al rigo relativo al Matrix dei depositi DMP2 e DMP4;
 - b. eliminazione nella colonna denominata “Punto di monitoraggio” della tabella C.5 – Emissioni in aria del punto di emissione E65 ed inserimento del punto di emissione E84;
 - c. inserimento nella colonna denominata “Punto emissione” della tabella C.6 – Sistemi di trattamento fumi del punto di emissione E84;

relativamente alla modifica 2:

- aggiornare l'appendice 1 della tabella C.14 – Rifiuti in uscita del PMeC allegata alla Determina Dirigenziale R.U. 2295 del 06/06/2018;

Considerato inoltre che

la prescrizione n° 126 dell'Allegato Tecnico prevede che *“in riferimento alla cava denominata “Colle Grosso”, la società dovrà trasmettere anche alla Città metropolitana i risultati dei monitoraggi di polveri, rumore e vibrazioni stabiliti da Arpa Lazio con nota prot. 3375 del 16/01/2015”;*

Viste:

- la nota ns prot. 131679 del 13/08/2018 con cui la Città metropolitana, a seguito di verifica congiunta con Arpa Lazio delle relazioni redatte per l'anno 2017, ha richiamato la società ad effettuare i monitoraggi delle polveri presso le cave ponendo attenzione che gli stessi siano rappresentativi delle attività effettivamente svolte in cava, valutando e organizzando preventivamente il monitoraggio affinché, nel caso della cava denominata “Colle Grosso”, le campagne siano svolte con la concomitanza delle fasi di lavorazione richiamate al punto 4. della nota di Arpa Lazio prot. 3375 del 16/01/2015 (abbattimento con esplosivo, asportazione del substrato carico e transito degli automezzi sui piazzali di cava non pavimentati);
- la nota al ns prot. 24129 del 13/02/2019 con cui la società ha trasmesso le relazioni relative al monitoraggio delle polveri, vibrazioni e impatto acustico per l'anno 2018 presso la cava Colle Grosso;
- la nota ns prot. 69402 del 03/05/2019 con cui la Città metropolitana ha diffidato la società a fornire i dovuti chiarimenti circa il mancato rispetto di quanto prescritto da Arpa Lazio con nota prot. 3375 del 16/01/2015 al punto 4. sul monitoraggio delle polveri;

Preso atto che

con nota al ns prot. 77178 del 16/05/2019 la società ha chiarito che *“l'attività di abbattimento con l'esplosivo (volata) in cava “Colle Grosso” nel 2018 è stata eseguita quasi esclusivamente nei periodi di fermata del forno, in quanto il personale abilitato alla fase di perforazione, caricamento del forno e brillamento della volata è lo stesso impiegato nelle fasi di carico e trasporto del materiale, che vengono svolte durante i periodi di marcia del forno; in ragione di ciò, l'attività di abbattimento con esplosivo (volata), a meno di emergenze produttive, può essere eseguita solo nei periodi di fermata del forno, durante i quali l'attività di approvvigionamento del materiale di cava si interrompe in quanto non necessaria”;* e ha concluso dichiarando che *“ad oggi, le numerose fermate del forno (per eccesso di scorte), data la considerevole riduzione dei consumi del clinker e cemento, fanno sì che il ridotto numero di volate annue sia sufficiente a garantire i volumi di materiale necessari durante i periodi di marcia del forno; ciò detto determina inoltre periodi (a forno fermo) in cui in cava “Colle Grosso” non viene eseguita alcuna attività”;*

Viste:

- la nota ns prot. 87951 del 05/06/2019 con cui la Città metropolitana ha richiesto ad Arpa Lazio, alla luce dei chiarimenti trasmessi dalla società, di valutare il monitoraggio svolto presso la cava “Colle Grosso” in ottemperanza alla prescrizione n° 126;

- la nota al ns prot. 94032 del 15/06/2019 (prot. Arpa Lazio n. 38599) con cui Arpa Lazio ha comunicato di *“ritenere opportuno una revisione della prescrizione n. 126 alla luce di quanto rappresentato dalla società e riportato nella nota di risposta sopra citata (fermate del forno in relazione alla richiesta di mercato e uso del medesimo personale per le attività sia estrattive presso la cava che per la gestione del forno)”*;

Ritenuto necessario

aggiornare la prescrizione n° 126 dell'Allegato Tecnico come segue: *“presso la cava denominata “Colle Grosso”, la Società dovrà effettuare i monitoraggi di polveri, rumore e vibrazioni stabiliti da Arpa Lazio con nota prot. 3375 del 16/01/2015 e trasmettere i risultati anche alla Città metropolitana; le fasi di lavorazione di cui al punto A) 4. della sopra citata nota potranno essere non concomitanti considerato che il forno può essere fermo in relazione all'andamento del mercato e che il personale impiegato per le attività estrattive presso la cava e per la gestione del forno è il medesimo, come da nota Arpa Lazio prot. 38599 del 15/06/2019;”*

Preso atto anche

delle schede C(1-5) “Dati e notizie sull'impianto da autorizzare” e dell'allegato 4 denominato “Planimetria B.20 Emissioni convogliate rev.01 del 18/02/2019” allegati alla nota ns prot. 93580 del 14/06/2019; dell'allegato C.6 “Relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare” allegato alla nota ns prot. 121282 del 06/08/2019; dell'allegato 2 denominato “Planimetria C.11 Stoccaggio materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti, rifiuti recuperati e combustibili rev.02 del 18/02/2019” e dell'allegato 6 denominato “Planimetria B22bis Stoccaggio rifiuti rev.02 del 03/04/2019” allegati alla nota ns prot. 57043 del 04/04/2019;

dell'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/dei responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di **autorizzare le modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con D.D. R.U. 1743 del 28/04/2017 modificata con D.D. R.U. 2295 del 06/06/2018 e 3247 del

10/08/2018 **alla società Buzzi Unicem S.p.A.**, CF 00930290044, indirizzo dello stabilimento: Via per S. Angelo Romano, 14, 00012 Guidonia Montecelio (Roma); sede legale: Via Luigi Buzzi, 6, 15033 Casale Monferrato (Alessandria), comunicate dalla Società e puntualmente descritte in premessa e relative a:

1. gestione materia ausiliaria Matrix: installazione di un nuovo punto di emissione denominato E84 con contemporanea dismissione del punto di emissione denominato E65 e realizzazione di aree di stoccaggio presso DMP2 e DMP4;
2. nuova configurazione del deposito temporaneo DT9;
2. di **imporre** al Gestore le prescrizioni operative e le modifiche al PMeC citate in premessa e riportate puntualmente nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riguardanti specificatamente le prescrizioni nn. 37, 58bis e 126 dell'Allegato Tecnico e le Tabelle C.1, C.5, C.6 e C.14 del PMeC approvati con D.D. R.U. 1743 del 28/04/2017;
3. di **prendere atto** delle schede C(1-5) "Dati e notizie sull'impianto da autorizzare" e dell'allegato C.6 "Relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare" che si allegano al presente atto e ne formano parte integrante;
4. di **prendere atto** della Planimetria B22bis Stoccaggio rifiuti rev.02 del 03/04/2019 che sostituisce l'analoga planimetria approvata con D.D. R.U. 2295 del 06/06/2018 e che si allega al presente atto e ne formano parte integrante;
5. di **prendere atto** della Planimetria B.20 Emissioni convogliate rev.01 del 18/02/2019 e della Planimetria C.11 Stoccaggio materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti, rifiuti recuperati e combustibili rev.02 del 18/02/2019 che sostituiscono le analoghe planimetrie trasmesse dalla società in applicazione della prescrizione n° 5 dell'Allegato Tecnico dell'AIA D.D. R.U. 1743 del 28 aprile 2017 e che si allegano al presente atto e ne formano parte integrante;
6. che copia del presente provvedimento deve sempre essere custodita presso l'installazione;
7. di fare salve tutte le condizioni e le prescrizioni della D.D. R.U. 1743 del 28/04/2017 modificata con D.D. R.U. 2295 del 06/06/2018 e 3247 del 10/08/2018 nei punti non trattati nel presente atto.

DISPONE

1) la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al Comune di Guidonia Montecelio, all'Arpa Lazio – Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, all'ASL Roma G;

2) di individuare il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale", Servizio 4 "Procedimenti Integrati", della Città metropolitana di Roma Capitale sito in viale Ribotta 41 – 00144 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di una pubblica consultazione, secondo quanto stabilito dall'art. 29-quater, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di notifica, o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa CAMUCCIO Paola